

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMMISSIONE FEDERALE AGENTI SPORTIVI

### COMUNICATO UFFICIALE N. 1 CFAS 2024/2025

Si dà atto che la Commissione Federale Agenti Sportivi, con riferimento all'udienza relativa al procedimento n. 12/23-24 cfas, tenutasi in Roma in data 9 luglio 2024, ha adottato la seguente decisione:

#### COLLEGIO

Prof. Avv. Francesco Cardarelli (Presidente), Avv. Oberto Petricca (Componente Istruttore), Prof. Mauro Miccio (Componente).

#### PREMESSO CHE

- con provvedimento di avvio del procedimento 12/23-24 del 29 marzo 2024, protocollo n. 24655/SS 23-24, il Presidente della Commissione Federale Agenti Sportivi, comunicava l'iscrizione nell'apposito Registro della notizia di illecito avente ad oggetto "*Presunti comportamenti disciplinarmente rilevanti dell'agente sportivo Antonio Ruiu che avrebbe sottoscritto, con il calciatore Gabriele Boloca, un mandato di rappresentanza in difetto di iscrizione al Registro Nazionale del CONI e al Registro Federale della FIGC*" e provvedeva alla formazione del Collegio giudicante ed alla fissazione della riunione preliminare per la data del 13 maggio 2024, ex art. 26 comma 1, lett. b), del Regolamento Disciplinare F.I.G.C. Agenti Sportivi, con trasmissione degli atti allo stesso Agente;

- dall'esame degli atti, è emersa a carico dell'Agente la seguente condotta:

l'aver sottoscritto e depositato, in data 6 gennaio 2024, contratto di mandato con il calciatore Gabriele Boloca, in assenza della iscrizione al Registro Nazionale degli Agenti Sportivi CONI e al Registro Federale degli Agenti Sportivi FIGC;

- in data 10 aprile 2024, l'incolpato, tramite il proprio difensore, Avv. Filippo Pirisi, depositava memoria difensiva con la quale contestava integralmente la fondatezza dell'ipotesi accusatoria, con richiesta di non applicazione di alcuna sanzione, affermando la totale legittimità del comportamento del proprio assistito, avendo lo stesso agito nella piena convinzione di aver ultimato positivamente la procedura di iscrizione;
- alla riunione preliminare del 13 maggio 2024 veniva pertanto formulato il seguente capo di incolpazione: *“avere l'agente sportivo Antonio Ruiu, in data 6 gennaio 2024, sottoscritto e depositato contratto di mandato con il calciatore Gabriele Boloca, in assenza della iscrizione al Registro Federale degli Agenti Sportivi FIGC ed al Registro Nazionale degli Agenti Sportivi CONI, in presunta violazione dell'art. 21, comma 7, Regolamento Agenti Sportivi F.I.G.C., nonché in presunta violazione degli artt. 3, 6, Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi F.I.G.C.”* e veniva fissata l'udienza di discussione alla data del 2 luglio 2024 in modalità telematica;
- detta udienza del 2 luglio 2024, veniva rinviata per sopraggiunto impedimento del Collegio giudicante al giorno 9 luglio 2024, sempre in modalità telematica;
- alla successiva udienza del 9 luglio 2024 compariva personalmente l'incolpato il quale, nel riportarsi alle memorie depositate, ribadiva di aver agito in buona fede ritenendo di aver prodotto tutta la documentazione utile all'iscrizione e, quanto alla durata della copertura assicurativa avente scadenza alla data del 30 giugno 2024, una volta ricevuta la contestazione da parte della Segreteria CFAS, di essersi tempestivamente adoperato per ottenere una nuova polizza con durata sino almeno al 31 dicembre 2024, in conformità alle disposizioni regolamentari;

### **CONSIDERATO CHE**

- la *ratio* del quadro sanzionatorio generale è volto ad evitare che soggetti operanti al di fuori dell'ordinamento sportivo compiano intenzionalmente atti o attività riservati alla professione regolamentata di Agente Sportivo, con conseguente pregiudizio nei confronti dell'intero sistema calcistico;
- per espressa previsione di legge (artt. 3, comma 2 e 4 comma 1 del D.lgs. n. 37/2021) e corrispondenti disposizioni regolamentari, l'attività di Agente Sportivo deve essere esercitata esclusivamente da soggetti iscritti nel Registro Nazionale C.O.N.I. e nel Registro Federale della

specialità all'uopo prescelta, pena la nullità del mandato stipulato, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del cit. D.lgs., nonché l'applicazione di sanzioni disciplinari e/o di rilievo penale (art. 348 c.p.);

- tale tematica è specificamente disciplinata, in ambito F.I.G.C., dall' art. 21, comma 7, Regolamento Agenti Sportivi F.I.G.C. nonché dall'art. 3, commi 1 e 3 e dall'art. 6 del relativo Regolamento Disciplinare già indicati nel capo di incolpazione;
- la responsabilità disciplinare deriva tanto dall'inosservanza dei doveri e violazione delle regole di condotta quanto dalla coscienza e volontà delle azioni od omissioni, come previsto dall'art. 2, comma 1 del Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi F.I.G.C.;
- nel caso *de quo* pur essendo formalmente accertata la mancata iscrizione dell'agente ai Registri (Federale e Nazionale) al momento della commissione dei fatti, si ritiene tuttavia di dover preliminarmente distinguere in termini generali, anche ai fini della commisurazione della sanzione, le possibili casistiche in considerazione della complessa procedura di iscrizione degli Agenti Sportivi, che prevede un duplice necessario procedimento di verifica dei medesimi requisiti per conseguire l'iscrizione. Sulla base di tale presupposto si ritiene di poter graduare la responsabilità dell'agente in ragione della intensità della violazione e della intenzionalità della condotta, tenendo conto delle seguenti fattispecie:
  - a) mancata presentazione della domanda di iscrizione, in assenza dei requisiti richiesti dalle norme;
  - b) mancata presentazione della domanda di iscrizione, in presenza dei requisiti richiesti dalle norme;
  - c) mancata definizione della procedura di iscrizione federale a fronte di domanda presentata;
  - d) mancata definizione della doppia procedura di iscrizione, seppure in presenza della acquisita approvazione della domanda in sede federale;

### **CONSIDERATO ALTRESI' CHE**

- non si pongono problemi di procedibilità in sede disciplinare, in quanto, successivamente ai fatti contestati l'Agente ha presentato domanda di iscrizione al Registro Nazionale Agenti Sportivi CONI perfezionando la relativa iscrizione, cosicché risulta applicabile il Titolo III del Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi F.I.G.C. così come espressamente disposto dall'art. 3, comma 2, della Circolare attuativa approvata con deliberazione n. 384 della Giunta nazionale C.O.N.I. in data 18 novembre 2021.

La Commissione Federale Agenti Sportivi,

**RITENUTO CHE**

- la responsabilità dell'incolpato risulta attenuata, in ragione della tempestiva domanda di iscrizione presentata in sede federale in data 27 dicembre 2023, in presenza di tutti i requisiti ad eccezione della non conforme durata della polizza per i rischi professionali, stipulata con durata sino al 30 giugno 2024 e non sino al 31 dicembre 2024;
- l'agente ha depositato in data 11 gennaio 2024 la polizza rischi professionali con la corretta ed integrale copertura ed il 15 gennaio 2024 è stata deliberata la regolare iscrizione al Registro Agenti Sportivi F.I.G.C.; successivamente, in data 26 gennaio 2024, è stata completata anche l'iscrizione al Registro Nazionale Agenti Sportivi CONI;
- deve altresì tenersi conto del parimenti attenuato grado di intenzionalità della condotta illecita nonché delle circostanze attenuanti di cui all'art. 14 commi 4 e 5 del Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi F.I.G.C., in riferimento all'assenza di effetti dannosi stante la dichiarata nullità del mandato e l'assenza di pregiudizio arrecato alla categoria ed all'ordinamento federale in genere.

Tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto, la Commissione Federale Agenti Sportivi, a scioglimento della riserva assunta nella riunione del 9 luglio 2024, per le ragioni sopra esposte,

**DELIBERA**

di infliggere al Sig. Antonio Ruiu, nato a Nuoro (NU) il 12 ottobre 1976, la sanzione della pena pecuniaria di euro 2.000,00 (*duemila/00*).

Il Componente Istruttore

**Avv. Oberto Petricca**

Il Presidente

**Prof. Avv. Francesco Cardarelli**

Il Segretario

**Dott.ssa Giovanna Ivana Mazza**

Pubblicato in Roma il 29 luglio 2024.